



PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE Settore: VIABILITA' E TRASPORTI Servizio: Direzione lavori Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Determinazione n. 775 del 12/06/2024

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - "LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 12 DEL C.D.S."

Relazione Istruttoria

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 73/O del 30/01/2020 si procedeva con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto al costituendo RTI composto dalle imprese Traffitek s.r.l. (mandataria), Safety21 s.p.a. (mandante), tutti documenti prodotti anteriormente sono da intendersi nella presente riportati;
- avverso tale aggiudicazione era stato proposto ricorso dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da SOES S.p.A. (mandataria) – ESSE3 s.r.l. (mandante) – SER.COM. s.r.l. (mandante) – C&C s.r.l. (mandante), per cui è intervenuta la sospensione dell'attività;
- con determinazione dirigenziale n. 436/O del 17/06/2021 R.G. n. 1171 del 22/06/2021, si è proceduto in via prudenziale alla revoca dell'aggiudicazione definitiva, al fine di poter meglio definire quanto prospettato dal TAR Campania Napoli – Sez. VIII;
- a seguito della definizione di tutto l'iter procedurale la Commissione di Gara, ha ravvisato l'insussistenza di elementi tali da incrinare l'affidabilità ed integrità dell'impresa Traffitek s.r.l. demandando al RUP la conferma dell'aggiudicazione stessa, procedendo conseguentemente ad aggiudicare nuovamente in via definitiva al costituendo RTI composto dalle imprese Traffitek s.r.l. (mandataria) – Safety s.p.a. (mandante) la gara in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 748/O del 21/10/2021, sulla base di un'istruttoria e recepito il Verbale della Commissione di gara n. 6 del 28/09/2021, la Provincia di Caserta ha aggiudicato nuovamente all'ATI Traffitek s.r.l. e Safety21 s.p.a. il relativo appalto;
- in data 29/11/2021 l'ATI SOES S.p.A. (mandataria) – ESSE3 s.r.l. (mandante) – SER.COM. s.r.l. (mandante) – C&C s.r.l. (mandante) ha notificato un ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Napoli n. 832 del 09/02/2021, ovvero "in via subordinata e gradata di annullamento" della determina dirigenziale n. 748/O del 21/10/2021;
- con sentenza n. 1528 del 07/03/2022, il TAR Campania Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ATI SOES S.p.A.;
- il contratto di appalto con il costituendo RTI composto dalle imprese Traffitek s.r.l. (mandataria), Safety s.p.a. (mandante), è stato stipulato in data 20 aprile 2022 con n. Rep. 22478;
- avverso la sentenza del TAR Campania, ha proposto appello l'ATI SOES s.p.a. con ricorso notificato il 05/06/2022;
- nel ricorso in appello non è stata formulata la domanda di subentro nel contratto e la corrispondente domanda di inefficacia del contratto, nel frattempo stipulato ai sensi dell'art. 124 C.P.A. da parte dell'ATI SOES S.p.A.;

- con sentenza n. 590 del 17/01/2023, il Consiglio di Stato, sez. V, ha accolto il ricorso dell'ATI SOES S.p.A., ordinando alla Provincia di rideterminarsi in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 832/2021;
- con nota Prot. n. 9481 del 07/02/2023 l'avv. Gianfranco D'Angelo, che tutela gli interessi dell'ente, in ottemperanza a quanto emesso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 590 del 17/01/2023, rappresenta l'opportunità di sospendere in via cautelare gli effetti del contratto stipulato con l'aggiudicataria dell'appalto di cui all'oggetto e successivamente di procedere con l'esclusione della Traffitek srl procedendo per mezzo dell'istituto dell'interpello a richiedere alla mandataria Safety21 la disponibilità a procedere in forma autonoma la prosecuzione delle attività essendo in possesso di tutti i requisiti di legge;
- con nota del RUP della Provincia di Caserta Prot. n. 240234 del 06.04.2023 si è proceduto all'esclusione dell'impresa Taffitek s.r.l.;
- con ordinanza n. 913 del 29.5.2023, il Tar Campania Napoli - Sez. VIII, ha rigettato l'istanza cautelare formulata da SOES s.p.a. nel giudizio promosso da quest'ultima per l'ottemperanza della sentenza n. 832 del Tar Campania Napoli, emessa dalla medesima sezione il 09.02.2021 e volto ad ottenere la declaratoria di nullità, o in subordine dell'annullabilità, della nota prot. n. 2403 del 6.4.2023 con cui il Rup ha escluso Traffitek s.r.l. dalla gara e dei connessi verbali n. 7 e 8 contenenti le valutazioni in ordine alle modalità di prosecuzione del servizio;
- il Tar ha statuito che il rigetto dell'ordinanza cautelare sopra richiamata si fonda sulla "insussistenza di sufficienti profili di *fumus boni juris* con riguardo alle censure sollevate nel ricorso, avuto riguardo al contenuto della sentenza n. 832/2021 del TAR Campania e della sentenza n. 590/2023 del Consiglio di Stato ed alle valutazioni operate in sede di rideterminazione della Commissione e del RUP";
- la pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente;
- l'ordinanza cautelare sopra citata non è stata appellata da SOES s.p.a. e, nelle more della definizione del merito della causa, vi è la necessità di proseguire il servizio oggetto dell'appalto stante l'interesse pubblico che detto servizio assicura anche in relazione alla sicurezza della circolazione stradale;
- come indicato nella menzionata nota prot. n. 2403 del 6.4.2023, in forza dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza amministrativa e, in particolare, dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 25.1.2022, è consentita la prosecuzione dell'appalto con il componente del RTI aggiudicatario, Safety 21 s.p.a., mandante dell'ATI con Traffitek s.r.l., per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- in base alla citata Adunanza Plenaria, difatti, "la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), da parte del mandataro o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in "fase di gara" e, pertanto, con nota prot n. 24086 del 6.4.2023 la Provincia di Caserta ha interpellato la Safety21 s.p.a. per verificare la disponibilità di proseguire il servizio oggetto dell'appalto;
- con nota prot. n. 24161, acquisita agli atti della Provincia di Caserta in data 07.04.2023, Safety21 s.p.a ha manifestato la propria disponibilità di proseguire in via autonoma l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- con successiva nota prot. n. 25685 del 17.4.2023, la Provincia di Caserta ha chiesto a Safety21 s.p.a. di "comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale richiesti ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto mediante la produzione dei documenti previsti all'art. 86 commi 4 e 5 del medesimo decreto" e, considerato il fatto che una parte della documentazione era già in possesso dell'Ente, si è chiesto in particolare alla Safety21 s.p.a. la produzione di un DGUE aggiornato;
- la verifica dei requisiti della Safety21 s.p.a. si è conclusa con esito positivo;
- a seguire la società SOES s.p.a. ha disposto ulteriore ricorso presso il TAR Campania Napoli – Sez. VIII che si è espresso con sentenza n. 02170/2023 ed acquisita agli atti di questo ente con Prot. n. 10709/2024, sentenza con cui si formulano rilievi circa la pregressa attività della stazione appaltante, in particolare i giudici amministrativi, segnalano che sia stata disattesa, da parte della Provincia di Caserta, la retrocessione della procedura di che trattasi alla fase di ammissione alla gara, per poi

- procedere, previa verifica dei requisiti di partecipazione della nuova concorrente, nel caso di specie la Safety21 S.p.A., e del punteggio della stessa (epurato del punteggio attribuibile a Traffitek s.r.l., siccome esclusa), all'assegnazione, ove ne sussistano i presupposti, di una nuova commessa;
- in data 21.02.2024, in via propedeutica, a seguito di convocazione del RUP, la Commissione aggiudicatrice ha preso atto dei rilievi formulati dal TAR Campania Napoli Sez. VIII, ritenendo in via prioritaria, dover procedere alla verifica, per il tramite del RUP della procedura, in raccordo, altresì, con il responsabile operativo della S.U.A. provinciale, della sussistenza, o meno, dei requisiti per l'aggiudicazione della gara, e conseguentemente per lo svolgimento effettivo del servizio che viene in rilievo, in capo alla Safety21 S.p.A., fermo restando, come già
 - evidenziato, in conformità al *dictum* del TAR Campania Napoli Sez. VIII – sent. n. 1020/2024, la retrocessione dal punto di vista temporale di detta verifica alla fase di ammissione alla gara e sulla scorta dei criteri operativi individuati dai giudici amministrativi, come dettagliati in sentenza, e cioè nel più breve tempo possibile, attesa la tempistica stringente delineata dal menzionato TAR Campania Napoli;
 - con verbale del 27/02/2024, la Commissione di gara, alla luce delle considerazioni sviluppate dal TAR Campania Napoli, in conformità alle indicazioni ivi impartite, ha provveduto a verificare, in primis, ed accertare con esito positivo la sussistenza, in capo alla Safety21 s.p.a., dei requisiti amministrativi per contrarre con la P.A.;
 - la Commissione aggiudicatrice, operata la verifica preliminare e sempre in conformità alle indicazioni fornite dai giudici amministrativi, ha provveduto a rivalutare l'offerta tecnica sottraendo, ove possibile, i punti ascrivibili esclusivamente alla sola Traffitek s.r.l., in quanto l'originario punteggio attribuito all'ATI Traffitek s.r.l./Safety21 s.p.a., risultava attribuito in modo cumulativo e pertanto provvedendo alla rimodulazione dei punteggi tecnici determinando l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore del RTI SOES S.p.A. – SER COM S.r.l., ESSE 3 S.r.l. – C&C S.r.l., avendo detto RTI riportato il punteggio complessivo pari a 73,90”;
 - si è proceduto a dare atto ai rilievi evidenziati dai giudici amministrativi del TAR Campania Napoli Sez. VIII - sentenza n. 2170/2023;
 - per tutto quanto sopra e alla stregua di quanto definito in Commissione di Gara, con determinazione dirigenziale n. 335/2024 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva al costituendo RTI composto dalle imprese SOES S.p.A – SER COM S.r.l., ESSE 3 S.r.l. – C&C S.r.l., la gara in oggetto;
 - *medio tempore*, in data 01.03.2024 la Provincia di Caserta ha ricevuto da parte di Safety21 s.p.a. la notifica del ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato “*per l'annullamento e/o la riforma, previa concessione di ogni più idonea misura cautelare, della sentenza del TAR Campania- Napoli, Sez. VIII, n. 1024 pubblicata in data 12.02.2024 (all. 1) e in pari data notificata emessa nel giudizio iscritto al n.r.g. 2170/2023 avente ad oggetto "l'ottemperanza e/o annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 832 del 09.02.2021, di codesto Tar Campania Napoli - Sez. VIII (R.R. n. 1622/2020); e/o, in subordine, per l'annullamento:*
 - a)** - della nota prot. n. 24023 del 06.04.2023 del RUP della gara indetta dalla Provincia di Caserta, nella parte in cui in elusione/violazione della sentenza n. 832 del 09.02.2021, di codesto Tar Campania Napoli, Sez. VIII, e/o, comunque, illegittimamente ha proceduto alla esclusione dalla procedura di gara soltanto della TRAFFITEK S.R.L. e non anche della SAFETY 21 S.P.A.;
 - b)** - della nota prot. n. 24086 del 06.04.2023 del RUP della gara con cui è stata invitata Safety21 s.p.a. a comunicare «se intende proseguire, in via autonoma, ... nell'espletamento del servizio *de quo*»;
 - c)** - dei verbali di gara e, segnatamente, n. 7 del 09.03.2023 e n. 8 del 05.04.2023 della Commissione di Gara, salvo altri non conosciuti;
 - d)** - della nota prot. n. 15683 del 03.03.2023 del Dirigente del Settore Viabilità con cui si è proceduto alla nomina della Commissione di gara;
 - e)** - del provvedimento di aggiudicazione della procedura a Safety21 s.p.a.;
 - f)** - del contratto eventualmente sottoscritto con la Safety21 s.p.a.;
 - g)** - di tutti gli atti e documenti endoprocedimentali presupposti, connessi e conseguenti, della procedura di gara N. 0325 per l'acquisto e manutenzione di n 3 (tre) dispositivi elettronici per rilevamento violazioni art. 42 del C.d.S. - CIG : 798381548F, ove occorrer possa, l'atto di accettazione da parte di Safety21 s.p.a. a voler «*proseguire in via autonoma l'espletamento del*

servizio di cui al Contratto in oggetto sottoscritto in data 20.04.2022» datato 06/04/2023 (prot. n. 24161 del 07.04.2023 della Provincia di Caserta), la nota prot. n. 11486 del 14.02.2023 di sospensione dell'attività di rilevamento delle sanzioni amministrative;- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Soes S.p.A. in proprio e n.q di Mandataria Soes S.p.A./Ser.Com S.r.l./Esse3 S.r.l./C&C S.R.L il 3/7/2023: per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 832 del 09/02/2021, di codesto Tar Campania, Napoli, Sez. VIII (R.R. n. 1622/2020); e/o, in subordine,l'annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo;” (così l'epigrafe dell'appello);

- la Provincia di Caserta ha ritenuto di non costituirsi nel giudizio in appello e di ottemperare prontamente alla sentenza del TAR Napoli Campania n. 1024/2024, provvedendo, come detto sopra a rivalutare l'offerta tecnica attraverso la sottrazione dei punti ascrivibili esclusivamente alla sola Traffitek s.r.l., in quanto l'originario punteggio attribuito all'ATI Traffitek s.r.l./Safety21 s.p.a., risultava attribuito in modo cumulativo e pertanto provvedendo alla rimodulazione dei punteggi tecnici determinando l'aggiudicazione della gara in favore del RTI SOES S.p.A – SER COM S.r.l., ESSE 3 S.r.l. – C&C S.r.l., avendo detto RTI riportato il punteggio complessivo pari a 73,90;
- in data 27 marzo 2024 la Provincia di Caserta riceveva da parte del legale di Safety21 s.p.a. la notifica dell'ordinanza cautelare n. 1120/2024 nel ricorso in appello n.r.g. 1751/2024 proposto da Safety21 s.p.a. con la quale il Consiglio di Stato respingeva l'istanza cautelare ma *“con le precisazioni di cui alla parte motiva”, “Considerato altresì che la rivalutazione dell'offerta medesima e dunque del punteggio da assegnare in concreto al raggruppamento residuo debba essere svolta in funzione dei requisiti e delle capacità a tal fine possedute dall'impresa rimasta in gara (ossia Safety21 s.p.a.), la quale deve essere messa nelle condizioni di versare agli atti di gara tutta la documentazione (che in precedenza non era stata prodotta in quanto esibita dalla sola Traffitek s.r.l.) e che si riterrà necessaria al fine di confermare o di ricalibrare comunque il punteggio ottenuto”;*

Preso atto che:

- di quanto affermato dal Consiglio di Stato e che intanto si è provveduto all'aggiudicazione in favore del RTI SOES S.p.A. – SER COM S.r.l., ESSE 3 S.r.l. – C&C S.r.l senza richiedere a Safety21 S.p.A. se fosse in grado di esibire in proprio certificazioni/dichiarazioni e ogni ulteriore atto riconducibile nell'ambito dell'offerta tecnica alla sola Traffitek S.r.l.;
- l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 consente la revoca del provvedimento amministrativo da parte dell'organo che lo ha emanato sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
- risponde pienamente a ragioni di interesse pubblico l'esigenza di conformarsi a quanto statuito dal massimo organo di giustizia amministrativa il quale, nell'ordinanza n. 1120/2024 ha affermato che la rivalutazione dell'offerta tecnica e del punteggio da assegnare in concreto al raggruppamento residuo debba essere svolta in funzione dei requisiti e delle capacità a tal fine possedute dall'impresa rimasta in gara la quale deve essere messa nelle condizioni di versare agli atti di gara tutta la documentazione necessaria;
- la revoca si rende necessaria, oltre che per le motivazioni innanzi esplicitate, anche al fine di garantire l'inveramento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- si è pertanto, proceduto alla revoca in autotutela della determinazione n. 335/2024 del 08.03.2024 con successiva determinazione dirigenziale n. 489 del 09.04.2024 e resosi necessario, a fronte della sottrazione del punteggio riconducibile alla sola Traffitek s.r.l., alla rivalutazione da parte della Commissione aggiudicatrice dell'offerta tecnica della sola Safety21 s.p.a. attraverso la conferma o la ricalibrazione del punteggio conseguito solo dopo che lo scrivente RUP abbia chiesto a Safety21 la produzione in proprio di certificazioni/dichiarazioni e ogni ulteriore atto riconducibile nell'ambito dell'offerta tecnica iniziale alla sola Traffitek S.r.l.;
- con Prot. n. 22285 del 04.04.2024, il RUP ha provveduto a trasmettere per debita conoscenza alla Commissione aggiudicatrice l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1120/2024, la quale ha preso atto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, analizzando la documentazione prodotta a seguito di richiesta del RUP alla Safety21 s.p.a. con Prot. n. 22346 del 04.04.2024 per la verifica, della sussistenza, o meno, dei requisiti per l'aggiudicazione della gara, e conseguentemente per lo svolgimento effettivo del servizio che viene in rilievo, in capo alla Safety21 s.p.a.,

- con verbale n. 9 del 22.05.2024, la Commissione di gara, alla luce delle considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato, in conformità alle indicazioni ivi impartite, ha provveduto a verificare ed accertare con esito positivo la sussistenza, in capo alla Safety21 s.p.a., dei requisiti amministrativi per contrarre con la P.A.;
- la Commissione aggiudicatrice, operata la verifica preliminare e sempre in conformità alle indicazioni fornite dai massimi giudici amministrativi, ha provveduto a rivalutare l'offerta tecnica provvedendo alla rimodulazione dei punteggi tecnici determinando l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore della sola Safety21 s.p.a. con un punteggio totale di 77,46 punti rispetto alla seconda classificata RTI Soes Spa – Ser.Com srl – ESSE3 srl – C&C srl che disponeva di punti totali pari a 73,90.

Dato atto che: si è proceduto ad ottemperare ai rilievi evidenziati dai giudici amministrativi del Consiglio di Stato;

Considerato che:

- per tutto quanto in premessa e alla stregua di quanto definito in Commissione di Gara, si procede ad aggiudicare nuovamente in via definitiva alla sola Safety21 s.p.a. la gara in oggetto;
- previo verifica dei requisiti tramite FVOE dell'ANAC in possesso della Safety21 s.p.a., si procederà con successiva determinazione dirigenziale di rimodulazione ed approvazione del nuovo quadro economico determinatosi a seguito di nuova aggiudicazione;
- in riferimento al servizio in oggetto, è presupposto inderogabile dell'amministrazione perseguire i cosiddetti principi generali che l'attività amministrativa deve garantire nella sua attività tra cui si citano in maniera non esclusiva il principio di indifferibilità dell'azione amministrativa e il principio di tutela dell'interesse pubblico;
- la priorità dell'Ente consiste nel preservare gli atti emessi dalla decadenza prescrittiva e nel dover adempiere ai principi di indifferibilità dell'atto amministrativo relativamente alla corretta gestione delle sanzioni anche in tema di difesa legale e contabile dei crediti nonché di adempiere alle previsioni di bilancio statuite al perseguimento della tutela della sicurezza stradale delle aree interessate;
- pertanto, vanno scissi i due elementi, ovvero l'aggiudicazione della procedura, che seguirà l'iter ordinario di definizione del contratto e la gestione degli atti necessari ed indifferibili che derivano dall'attività in esecuzione del contratto;
- a seguire si procederà alla riattivazione dei servizi previsti dall'appalto in oggetto.

Si rimette al Sig. Dirigente per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE

Letta la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

Atteso che:

la procedura prescelta si rende necessaria, oltre che per le motivazioni innanzi esplicitate, anche al fine di garantire l'inveramento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; il presente provvedimento, per le ragioni sopra esposte, comporta la sola presa d'atto;

Visti:

il decreto legislativo n. 50 del 2016;

il decreto legislativo n. 267 del 2000;

la legge n. 241 del 1990;

lo Statuto dell'Ente;

le ulteriori normative applicabili nell'ambito materiale considerato;

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e ripetute,

DETERMINA

Procedere ad aggiudicare in via definitiva alla società Safety21 s.p.a. l'appalto indicato in oggetto;
Procedere previo verifica dei requisiti tramite FVOE dell'ANAC in possesso della Safety21 s.p.a., con successiva determinazione dirigenziale di rimodulazione ed approvazione del nuovo quadro economico determinatosi a seguito di nuova aggiudicazione;
Riservarsi espressamente l'adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza;
Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
Attestare che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti nella diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della Legge n. 69 del 2009 e ss.mm.ii.;
Dare Atto che ai sensi del decreto Legislativo n. 33 del 2013, verranno assolti i seguenti obblighi di pubblicazione

ADEMPIMENTO	SI	NO
ARTICOLO 15		
ARTICOLO 23	x	
ARTICOLO 26	x	
ARTICOLO 27	x	
ARTICOLO 37	x	

Disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, sull'albo on line della Provincia di Caserta e nella sezione "Amministrazione Trasparente", per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative.

Il Dirigente
(PALMIERI GERARDO)
con firma digitale



PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI

Determinazione n. 775 del 12/06/2024

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO

PRESA NOTA

Il Funzionario

A.M.

13/06/2024

Data Inserimento Impegno DD/MM/AAAA

Caserta li, 13/06/2024

**Il Dirigente del
Settore Economico-Finanziario
(VETRONE GIUSEPPE)
con firma digitale**